



IL PRINCIPIO DI INNOCENZA ALL'EPOCA DELLA "CONFISCOCRAZIA"

Commento alla sentenza n. 49 del 9 aprile 2026 della Corte Costituzionale.

1. Nel trattato *Dei delitti e delle pene*, pubblicato nel 1764, Cesare Beccaria scriveva che un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso ch'egli abbia violato i patti con i quali le fu accordata.

L'affermazione, nella sua semplicità, fissava un principio destinato a diventare il fondamento di ogni sistema penale liberale: la condanna precede e legittima la sanzione, non viceversa.

A quasi tre secoli di distanza, quella intuizione illuminista continua a subire un'inversione silenziosa sul piano patrimoniale, conclusione cui si perviene constatando come nelle derive applicative non sia più la condanna a legittimare l'ablazione, ma l'ablazione a sopravvivere all'assenza di condanna. Il principio di innocenza – inteso non soltanto come regola di giudizio sul piano della responsabilità personale, ma come sbarramento a qualsiasi iniziativa che produca effetti sostanzialmente punitivi in assenza di un accertamento definitivo di colpevolezza – risulta così progressivamente compresso, non per via di una sua negazione formale, ma attraverso la costruzione di categorie giuridiche che ne aggirano il contenuto preservandone l'etichetta. Non è stato abolito. È stato reso irrilevante, con la cura lessicale di chi conosce la differenza tra sopprimere una garanzia e svuotarla.

La sentenza n. 49 del 9 aprile 2026 della Corte Costituzionale offre l'occasione per misurare la distanza percorsa tra la proclamazione solenne del principio di innocenza e la sua concreta capacità di resistenza di fronte all'espansione sistematica della misura ablativa.

2. A monte della decisione si colloca la questione di costituzionalità rimessa alla Consulta, che può essere richiamata in via preliminare.

L'art. 578-bis c.p.p. disegna un meccanismo di sopravvivenza della misura ablativa

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



all'estinzione del reato. Quando il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano prescritto il reato per il quale in primo grado era stata disposta la confisca, non si limitano a prendere atto della causa estintiva, ma sono tenuti a decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. La condanna viene travolta dalla prescrizione; la confisca, invece, sopravvive, a condizione che il giudice accerti, sia pure incidentalmente, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

È in questo accertamento che si annida il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente.

La questione portata all'esame della Corte investiva la compatibilità di quel meccanismo con l'art. 6, paragrafo 2, CEDU, che sancisce il principio di innocenza stabilendo che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» e che opera nell'ordinamento interno quale parametro interposto. Il nodo era se l'accertamento della responsabilità dell'imputato imposto al giudice dell'impugnazione in relazione a un reato non consacrato da alcuna condanna definitiva non si risolvesse, nella sostanza, in un'affermazione implicita di colpevolezza che quella norma vieta.

La norma convenzionale non si esaurisce nella garanzia procedurale operante nel corso del processo penale, avendo la giurisprudenza della Corte EDU progressivamente elaborato un suo secondo aspetto, di natura sostanziale, che protegge il prosciolto anche dopo la conclusione del procedimento, vietando che autorità pubbliche o giudici lo trattino come se fosse colpevole.

Non è sul secondo aspetto, bensì sulla compatibilità strutturale dell'intero meccanismo con il principio di innocenza, che la Corte d'appello di Lecce aveva incentrato la propria ordinanza di rimessione, interrogandosi se un accertamento cognitivamente identico a quello proprio della condanna potesse dirsi compatibile con la presunzione di innocenza per il solo fatto di essere formalmente limitato alla confisca, sebbene quest'ultima risulti, nella sostanza patrimoniale, non meno gravosa di una condanna.

La Corte Costituzionale, tuttavia, non ha affrontato la questione negando la rilevanza del secondo aspetto della presunzione di innocenza, ma ha percorso una via diversa e per certi versi più insidiosa, richiamandosi al tema del linguaggio — centrale nella giurisprudenza EDU a partire dalla sentenza *Minelli c. Svizzera* del 1983 e ribadito sino alla recente *Yoncheva c. Bulgaria* del 7 gennaio 2025 — senza tuttavia misurarsi con la questione più profonda che quella giurisprudenza lasciava aperta, vale a dire se l'accertamento imposto dall'art. 578-bis c.p.p. fosse compatibile con il contenuto sostanziale del principio di innocenza, indipendentemente dalla formula adottata in motivazione, con le conseguenze, non immuni da spunti critici, che si illustreranno nel prosieguo.



3. Prima di entrare nella specifica architettura della pronuncia, è necessario contestualizzarla all'interno di una tendenza che si dispiega su due direttrici, posto che nel corso degli ultimi decenni, la confisca ha progressivamente superato steccati un tempo ritenuti invalicabili.

La prima è verticale, interna all'ordinamento nazionale, e affonda le proprie radici nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniale, prototipo storico della confisca senza condanna, costruito attorno alla categoria della pericolosità soggettiva come surrogato della colpevolezza.

Attraverso quel sistema apolide – che non appartiene né al diritto penale né al diritto amministrativo, muovendosi in uno spazio ibrido sottratto alle garanzie di entrambi – si è consumata per la prima volta nell'ordinamento italiano la superfetazione della separazione strutturale tra ablazione e accertamento penale, giustificata con l'eccezionalità del contesto e la specificità dei destinatari, ma destinata a proiettare i propri effetti ben oltre il perimetro originario.

Il confine si è rivelato, col tempo, soltanto nominale, e da quel varco è transitato progressivamente l'intero arsenale ablatorio: la confisca allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p. ha invertito l'onere probatorio, imponendo all'imputato di giustificare la provenienza dei propri beni; l'art. 578-*bis* c.p.p., introdotto nel 2018, ha consentito che la confisca sopravviva all'estinzione del reato per prescrizione o amnistia; la confisca urbanistica, nella lettura della Grande Camera di Strasburgo nella sentenza *GIEM srl c. Italia* del 2018 e poi nei successivi sviluppi interni, ha mantenuto la propria autonomia rispetto alla condanna pur essendo qualificata come sanzione di natura punitiva ai sensi dell'art. 7 CEDU.

Ciascuno di questi passaggi ha rappresentato, isolatamente, un adattamento pratico a esigenze concrete. Cumulativamente, hanno ridisegnato la geografia del sistema punitivo nel senso che la condanna penale è diventata un presupposto eventuale, non necessario, per l'applicazione di misure dall'effetto equivalente.

La seconda direttrice è orizzontale, e supera i confini nazionali.

La confisca senza condanna – istituto che in alcuni ordinamenti europei ha radici storiche autonome – è oggi parte integrante del diritto dell'Unione.

La direttiva 2014/42/UE aveva già introdotto forme di confisca allargata. La direttiva 2024/1260/UE, che l'ha sostituita, è andata oltre, imponendo agli Stati membri, all'art. 15, di prevedere la confisca non basata sulla condanna (*non-conviction based confiscation*) anche nel caso in cui i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale siano inferiori a quindici anni e siano scaduti dopo l'avvio del procedimento penale. Non si tratta più, dunque, di un istituto nazionale di cui verificare la compatibilità convenzionale,



ma di un paradigma sovranazionale che ha trovato nella direttiva la propria legittimazione formale.

La Consulta stessa, al §11 della sentenza n. 49/2026, non manca di rilevarlo, quasi a voler richiamare un argomento supplementare di sistema a sostegno della scelta interpretativa compiuta.

Questo doppio movimento – verso il basso nell'ordinamento interno, verso l'esterno nell'ordinamento europeo – costituisce il contesto entro il quale leggere la sentenza in commento. Non come pronuncia isolata, ma come tassello di una costruzione che procede con coerenza,

anche quando i singoli elementi sembrano collocati in ordine sparso.

4. La Corte Costituzionale presenta la sentenza n. 49/2026 come naturale sviluppo della decisione n. 2/2026, depositata appena due mesi prima.

Il parametro convenzionale è il medesimo – il principio di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU – e la sentenza n. 49/2026 vi si accosta muovendo dalla distinzione concettuale che la precedente n. 2/2026 aveva già elaborato, affermando che «*imputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l'opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l'accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l'esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente*».

Ma la continuità è soltanto apparente. Le due sentenze si muovono su terreni ontologicamente diversi, e il trasferimento del ragionamento dall'una all'altra comporta un'amplificazione della portata che rischia di passare inosservata proprio per la fluidità con cui tale trasferimento viene compiuto.

Il trapianto concettuale operato dalla Corte configura, in realtà, un salto di specie, poiché ciò che nella sentenza n. 2/2026 trovava un fondamento dogmatico autonomo viene nella n. 49/2026 applicato a un ambito che non presenta alcuna distinzione strutturale.

Nella prima pronuncia, infatti, la Consulta era chiamata a risolvere l'immanente tensione tra l'art. 538 c.p.p., che consente al giudice penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile soltanto all'esito di pronuncia di condanna, e il primo comma dell'art. 578 c.p.p., che impone al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche in caso di prescrizione del reato.

Il campo di approdo ha una sua specifica autonomia sistematica. La responsabilità civile e la responsabilità penale sono categorie distinte, governate da standard probatori diversi e finalizzate a scopi differenti, sicché il giudice che accerta la responsabilità ai fini del



risarcimento del danno non compie lo stesso atto cognitivo del giudice che pronuncia una condanna penale. La distinzione non è meramente lessicale ma sostanziale, perché l'ordinamento civile ha una propria logica, i propri istituti, i propri equilibri.

Nella sentenza n. 49/2026, per contro, la Corte ha dovuto verificare la legittimità dell'art. 578-bis c.p.p. in un contesto radicalmente diverso, e ha scelto di farlo mutuando la medesima distinzione concettuale, trasferendola dal terreno civile a quello della confisca urbanistica disposta da un giudice penale, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti di soggetti imputati di un reato, all'esito di un accertamento che comprende tutti gli elementi costitutivi – oggettivi e soggettivi – di quella stessa fattispecie penale. Non vi è in questo ambito alcun campo autonomo in cui rifugiarsi perché il giudice penale deve accertare la materialità del fatto, l'elemento psicologico, la qualificazione del bene, esattamente come farebbe per pronunciare una condanna.

Il risultato è una soluzione interpretativa di singolare originalità. La Corte, al §10 della sentenza, afferma che *«la responsabilità oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. deve invece intendersi come mera ascrizione della misura ablativa a chi pure è stato prosciolto dall'imputazione penale»*.

In termini ancor più espliciti, viene rimarcato che *“nell'ordinamento interno, allorquando il reato sia prescritto e il giudice di appello o la Corte di cassazione debbano pronunciarsi sulla impugnazione avverso una decisione che abbia condannato l'imputato e abbia contestualmente disposto la confisca obbligatoria, la pronuncia sul mantenimento della confisca stessa postula che il giudice proceda all'apprezzamento della sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, accertando quindi la responsabilità, senza ulteriore specificazione, dell'imputato”* (§ 9)

In questo quadro, la responsabilità “ablativa” delineata dalla Corte non possiede un proprio statuto epistemico: l'accertamento richiesto al giudice resta, nella struttura e nella funzione, identico a quello penale, e la distinzione introdotta finisce per risolversi in un mero artificio nominalistico.

Il giudice, seguendo *i dicta* della Corte Costituzionale, è dunque tenuto ad assolvere integralmente la fase cognitiva propria di un giudizio di colpevolezza – verificando i requisiti oggettivi e soggettivi del reato – senza, tuttavia, adoperare espressioni che a quell'accertamento rimandino.

È chiamato ad operare esattamente negli stessi termini richiesti per condannare, ma a motivare come se non lo stesse facendo.

Si tratta di un *“doublethink”* in senso orwelliano, in cui il pensiero che conosce e quello che nega di conoscere procedono in parallelo senza che il sistema avverta la contraddizione.



La garanzia non viene negata, ma viene semplicemente trasferita dal piano della sostanza a quello del linguaggio. Ma per dirla come Orwell, il linguaggio non è mai neutro perché chi controlla le parole controlla i concetti e chi controlla i concetti controlla la realtà.

5. Se la sentenza n. 49/2026 sposta il baricentro della garanzia dal piano sostanziale a quello linguistico, l'insidia tecnica più immediata riguarda lo standard probatorio, mentre quella più profonda è la conseguenza – ineludibile ogni volta che opera l'art. 578-bis c.p.p. – di trattare un prosciolto come colpevole pur in assenza di condanna.

La Corte afferma che il giudice dell'impugnazione, al cospetto di un reato prescritto e nell'imminenza di una pronuncia di proscioglimento, deve procedere al «*previo accertamento della responsabilità dell'imputato*», senza tuttavia argomentare in modo che possa adombrarsi che il destinatario della misura ablativa sia colpevole del reato ascritto.

Ma non viene chiarito quale sia lo standard probatorio richiesto per tale accertamento.

Nel giudizio penale, la soglia di condanna è definita da un equilibrio preciso. L'art. 533 c.p.p. richiede che la colpevolezza sia affermata al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre l'art. 530, comma 2, c.p.p. impone l'assoluzione quando la prova non raggiunge quel livello di certezza. Il ragionevole dubbio non è un ornamento della motivazione, ma il presidio che separa la potestà punitiva dall'area della libertà individuale e che colloca sull'accusa l'intero peso dell'accertamento.

Questo assetto potrebbe incrinarsi quando il giudice dell'impugnazione è chiamato ad applicare l'art. 578-bis c.p.p. La sentenza n. 49/2026 richiede che il giudice verifichi la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ai fini della confisca, pur in presenza della prescrizione, ma non chiarisce quale soglia probatoria governi tale verifica. Il silenzio non è marginale. La Corte EDU, nella decisione *GIEM srl c. Italia*, aveva evocato la necessità di «*adeguati standard probatori*», formula che richiama senza sovrapporsi al canone del ragionevole dubbio.

La stessa Consulta, nelle sentenze n. 49 del 2015 e n. 182 del 2021, aveva insistito sulla necessità di un accertamento effettivo, non meramente dichiarato. Nessuna di queste pronunce, tuttavia, definisce se l'accertamento richiesto dall'art. 578-bis debba rispettare la soglia dell'art. 533 c.p.p. o possa arrestarsi ad un livello inferiore.

Il nodo emerge proprio dalla lettura che la Consulta offre dell'art. 578-bis c.p.p., perché la norma viene interpretata nel senso di richiedere un accertamento pieno degli elementi oggettivi e soggettivi del reato pur senza consentire una dichiarazione di colpevolezza. Si crea così uno scarto tra la natura dell'operazione cognitiva e la qualificazione che le viene attribuita, e in questo scarto potrebbe insinuarsi il rischio di un indebolimento della soglia probatoria. Un accertamento che non si presenta come penale potrebbe infatti essere



percepito come non necessariamente vincolato al canone del ragionevole dubbio, che governa il giudizio di responsabilità e impone l'assoluzione quando la prova non raggiunge il livello richiesto dall'art. 533 c.p.p. Ne deriverebbe la possibilità che un materiale probatorio insufficiente ai fini della condanna, e tale da imporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., venga tuttavia ritenuto idoneo a sorreggere una misura che incide sul patrimonio con effetti sostanzialmente punitivi.

In una simile configurazione non è più in discussione il linguaggio della motivazione, ma la soglia oltre la quale lo Stato può incidere sul patrimonio del cittadino. La garanzia non viene formalmente negata, ma si sposta dal terreno della prova a quello della qualificazione, con il rischio che il principio di innocenza perda la propria funzione concreta proprio nel momento in cui dovrebbe operare con la massima intensità.

6. Quello appena descritto non è l'unico piano su cui la sentenza rivela le proprie tensioni, ma costituisce forse la più nitida illustrazione di come il principio di innocenza venga proclamato e simultaneamente svuotato.

Attraverso la sentenza in commento e la n. 2 del 2026, il Giudice delle Leggi ha costruito il contenuto garantistico dell'art. 6, § 2, CEDU attorno a una dimensione esclusivamente negativa.

La presunzione di innocenza, in questa lettura, vieta alle autorità di trattare il prosciolto come se fosse penalmente responsabile, vieta un linguaggio che suggerisca la colpevolezza e vieta l'indebita attribuzione della condanna morale nella specifica accezione delineata dalla Grande Camera in *Nealon e Hallam c. Regno Unito* (2024) e poi ribadita in *Episcopo e Bassani c. Italia* (2024).

L'impostazione seguita dalla Corte Costituzionale, tuttavia, non considera la dimensione positiva del principio, per la quale la presunzione di innocenza non è soltanto un limite al linguaggio del giudice, ma un canone sostanziale che orienta l'intera struttura del processo, mantiene l'onere della prova sull'accusa ed esige che – in assenza di condanna irrevocabile – lo Stato rinunci a ogni trattamento afflittivo equivalente, quale che sia l'etichetta adoperata.

La differenza tra le due letture non è di ordine tecnico ma assiologico. Un sistema che si accontenta della dimensione negativa, conserva la forma della garanzia mentre ne sacrifica la sostanza, perché il destinatario non viene dichiarato colpevole ma subisce ugualmente la confisca, non viene condannato ma patisce gli effetti di una sanzione penale celata sotto il manto dell'accertamento incidentale. La garanzia convenzionale viene così piegata a funzione opposta, trasformandosi da strumento di tutela del prosciolto in schermo dietro cui l'ablazione trova legittimazione.



Pur citando la sentenza *Episcopo e Bassani c. Italia*, con cui la Prima Sezione di Strasburgo, nel dicembre 2024, aveva ravvisato la violazione dell'art. 6, paragrafo 2, CEDU nella conferma della confisca disposta da una corte d'appello italiana che, nel dichiarare la prescrizione del reato, aveva ribadito la responsabilità penale dell'imputato *per relationem* alla condanna di primo grado, la Consulta rileva che in quella vicenda il vizio non risiedeva nell'art. 578-*bis* c.p.p. come tale, ma nell'applicazione concreta che ne aveva fatto il giudice nazionale, il quale aveva adoperato un linguaggio inidoneo; corretti l'applicazione e il linguaggio, la confisca sopravvive.

È un ragionamento che ha la propria coerenza interna, ma che sconta il medesimo limite strutturale già segnalato, affidando la garanzia alla qualità redazionale della motivazione anziché alla natura dell'accertamento. Il principio di innocenza diventa così una questione di stile, non di sostanza; e uno standard che dipende dall'abilità lessicale del singolo giudice anziché dalla struttura della norma è, per definizione, uno standard non strutturale.

7. La “confiscocrazia” – espressione che descrive un assetto in cui la misura ablativa ha acquisito una centralità tale da emanciparsi progressivamente dal presupposto della condanna – non costituisce un fenomeno episodico. Si tratta di una struttura che tende a consolidarsi, poiché ogni ampliamento del perimetro ablatorio diventa il punto di partenza per l'ampliamento successivo. Ciò che nasce come elaborazione pretoria si cristallizza in disciplina positiva, e quel consolidamento normativo apre a sua volta la strada a ulteriori estensioni, trasformando l'eccezione in precedente e il precedente in regola. Un'evoluzione tanto più significativa se si considera che, in un'epoca non lontana, la prescrizione era intesa come strumento di garanzia funzionale anche a prevenire la violazione del principio di durata ragionevole del processo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale nelle sentenze n. 265 del 2017 e n. 143 del 2014.

In questo solco si collocano le sentenze n. 2 e n. 49 del 2026, che ratificano ciò che il diritto vivente aveva già anticipato e predispongono il terreno per ciò che verrà, scegliendo di leggere l'art. 6, paragrafo 2, CEDU come un presidio del linguaggio più che della sostanza, di distinguere tra responsabilità “penale” e responsabilità “ablativa” in un contesto in cui la distinzione è solo nominale, di validare un accertamento cognitivamente identico alla condanna purché redazionalmente differente da essa, e di lasciare irrisolta – e non senza rischi – la questione dello standard probatorio applicabile, con il rischio concreto che la soglia del ragionevole dubbio scivoli verso il basso proprio là dove la posta in gioco per il destinatario è più alta. È una scelta che possiede una propria logica di sistema, soprattutto ora che quella logica è stata elevata a modello dall'ordinamento dell'Unione Europea, ma lascia aperta una domanda ineludibile: può dirsi ancora effettivo il principio di innocenza quando chi non è stato riconosciuto colpevole sopporta conseguenze sostanziali che



riproducono, nella loro essenza, gli effetti della condanna, differenziandosene solo sul piano nominale?

La risposta che traspare dalle due sentenze sembra essere affermativa, purché nessuno lo dichiari apertamente in motivazione. Una soluzione che richiama il celebre passo dell'Amleto in cui, alla domanda di Polonio su cosa stia leggendo, il principe di Danimarca risponde amaro che si tratta soltanto di «*parole, parole, parole*».

Roma, 29 Aprile 2026

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione.